



# Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti \* Revisori Legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 2 del 18 gennaio 2022



## LA DICHIARAZIONE IVA MODELLO 2022 RELATIVA ALL'ANNO 2021

Si ricorda come l'art. 4, comma 4, del DL 193/2016 prevede che la **dichiarazione annuale IVA** venga presentata esclusivamente in **maniera autonoma**, abolendo definitivamente la possibilità di poterla presentare assieme al modello UNICO entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi (fine del mese di settembre).

La dichiarazione IVA dell'anno 2021 andrà perciò presentata categoricamente a partire dal 1° febbraio ed **ENTRO IL 02 MAGGIO 2022**.

Di seguito le principali novità nel modello ed i chiarimenti.

### OPERAZIONI ESENTI

In relazione al pro-rotta da operazioni esenti IVA di cui alla sez. 3°, rigo VF34 sono recepite le novità intervenute:

- in materia di marketplace
- in relazione alle cessioni di beni per il contenimento del COVID-19.

#### QUADRO VF – OPERAZIONI PASSIVE

**MARKETPLACE:** nel campo 7 del rigo VF34 vanno riepilogate anche le operazioni esenti ex art. 10, co. 3 DPR 633/72 effettuate verso un marketplace, cioè "cessionario e rivenditore" dei beni esposti sul proprio portale e dei quali ha facilitato la vendita.

#### CESSIONI ESENTI DI PRODOTTI LEGATI ALLA PANDEMIA:

E' prevista l'esenzione per la cessione di beni/servizi idonei a contrastare la pandemia. In particolare:

1. l'art. 124 del DL 34/2020 ('Decreto Rilancio') ha introdotto la disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni di beni;
2. l'art. 1, co. 452 e 453 della Legge 17/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che sono esenti, con diritto alla detrazione dell'IVA assolata a monte:
  - le cessioni di vaccini anti COVID-19
  - di strumenti per la diagnosi del COVID-19
  - e le prestazioni strettamente connesse.

Le cessioni esenti del bene/servizio va indicata nel rigo VE 33 (operazioni esenti). Nel rigo VF tra le operazioni esenti che non attribuiscono pro rata IVA del rigo VF34, campo 9 (operazioni esenti Legge n. 178/2020).

### LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO



A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

Esempio riassuntivo:

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che:

"Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

#### LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2021 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2022 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2021, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare "orizzontalmente" debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) **non ha rilievo** ai fini del limite massimo di **€ 2.000.000,00** anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24 (nuovo limite previsto dall'art. 1, co. 72, L. 234/2021).

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Si chiede pertanto di indicare la destinazione del credito risultante da dichiarazione iva con compilazione del seguente prospetto:

Credito risultante da dichiarazione iva 2021	
Compensazione del credito fino ad Euro 5.000	
Compensazione del credito oltre Euro 5.000 solo dopo invio dichiarazione iva vistata (trascorsi 10 giorni dalla trasmissione telematica) salvo esonero da applicazione del visto di conformità di un determinato punteggio ISA	
Riporto del credito nei registri iva	

#### TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo IVA (a debito) risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il **16 MARZO 2022** sempreché l'importo dovuto sia superiore ad Euro 10,33 (arrotondato ad Euro 10). Si ricorda che è possibile:

- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi (dal 30° GIUGNO 2022) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 MARZO (così ad esempio se il pagamento viene effettuato il 30 giugno 2022 la maggiorazione sarà dell'1,60%).

#### SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER EMERGENZA COVID19

I contribuenti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti periodici IVA a seguito dell'emergenza COVID-19 (per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e ASD) devono compilare il rigo VA16

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA**

- 1) copia del bilancio contabile al 31/12/2021;
- 2) la liquidazione IVA annuale e le liquidazioni mensili o trimestrali con evidenziati i crediti e/o debiti per ciascun periodo. **Pregasi di riportare una legenda per consentire l'interpretazione dei codici IVA utilizzati, con il richiamo dell'articolo del decreto IVA per l'imponibilità, esenzione, esclusione, non imponibilità delle operazioni;**
- 3) le comunicazioni relative alle liquidazioni IVA trimestrali inviate all'Agenzia delle Entrate - LIPE (se non già in possesso dello Studio).  
Nel caso si intenda variare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni trimestrali periodiche - LIPE, con ravvedimento e senza rinvio si chiede di compilare il sottostante quadro VH:

MESE	IVA A CREDITO	IVA A DEBITO	RAVV.
VH1 GENNAIO			
VH2 FEBBRAIO			
VH 3 MARZO			
VH4 1^ TRIMESTRE			
VH5 APRILE			
VH6 MAGGIO			
VH7 GIUGNO			
VH8 2^ TRIMESTRE			
VH9 LUGLIO			
VH10 AGOSTO			
VH11 SETTEMBRE			
VH12 3^ TRIMESTRE			
VH13 OTTOBRE			
VH14 NOVEMBRE			
VH15 DICEMBRE			
VH16 4^ TRIMESTRE			

- 4) l'elenco dei versamenti con il dettaglio dell'importo e degli estremi della banca: meglio allegare le fotocopie delle deleghe F24 di versamento e delle compensazioni effettuate con credito IVA;

**a. Attenzione! Nel caso in cui non si fosse provveduto ai versamenti periodici dell'IVA in tutto o in parte o nel caso in cui vi aveste provveduto ricorrendo al ravvedimento operoso, pregasi di segnalare tali fatti allo Studio e di allegare i conteggi effettuati per la regolarizzazione della posizione.**

- 5) un prospetto degli acquisti e delle cessioni effettuati con Bolla Doganale con distinzione dell'imponibile e dell'IVA;
- 6) evidenziare le eventuali operazioni (cessioni/acquisti di beni o prestazioni effettuate o ricevute) con soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano ex art. 71 co. 2 DPR 633/72;
- 7) indicare l'ammontare delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva verso esportatori abituali (operazioni non imponibili art. 8 co. 1, lett. c) che hanno rilasciato apposita dichiarazione d'intento;
- 8) per i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRA (mensili o trimestrali), e per i quali lo Studio non cura l'invio, allegare anche la fotocopia dei modelli stessi, evidenziando l'imponibile e l'iva per gli acquisti/cessioni di beni intracomunitarie o le prestazioni di servizi c.d. "generiche" (art. 7-ter) ricevute o effettuate;
- 9) l'elenco con dettaglio dei beni ammortizzabili acquistati nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 10) l'elenco dei beni ammortizzabili venduti nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 11) l'importo degli acquisti in leasing (canoni periodici e riscatti) e dei noleggi, distinti per imponibile, aliquota ed imponibile, con allegati i relativi partitari di conto economico (meglio allegare copia delle fatture registrate ai fini IVA);
- 12) l'elenco dettagliato dei canoni di affitto con distinzione se risultanti da ricevuta fiscale (emessa da soggetti privati) o da fattura e l'indicazione dell'imponibile e della relativa IVA;
- 13) l'elenco delle operazioni effettuate nei confronti di condomini;
- 14) l'indicazione delle operazioni che generano IVA indetraibile (leasing indetraibili, schede carburanti indetraibili, fatture pranzi, ecc. ...) suddivisi per imponibile, aliquota ed importo IVA;
- 15) l'importo dei beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi (ad esempio merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, servizi, ecc. ...), da indicare nel bilancio di cui al punto 1) che deve essere consegnato allo Studio;

- 16) le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (per mancanza del requisito territoriale), per le quali è stata emessa fattura come previsto dall'art. 21, co 6-bis, DPR 633/72. Tali operazioni concorrono a determinare il volume d'affari dall'anno 2021;
- 17) l'elenco degli acquisti e delle cessioni effettuati con art. 74 c. 7 e 8 (ad es. acquisti/cessioni di rottame e carta da macero) con distinzione della base imponibile e dell'importo IVA;
- 18) l'elenco delle **operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 con applicazione del meccanismo del reverse charge:**
  - co. 2) acquisti di beni e servizi da non residenti;
  - co. 5) acquisto di oro e argento puro;
  - co. 6): lett. a) prestazioni di servizi in edilizia rese da subappaltatori;  
lett. a-bis) acquisti di fabbricati;  
lett. a-ter) acquisti di servizi del comparto edile e settore connessi;  
lett. b) telefoni cellulari;  
lett. c) microprocessori);  
lett. d-bis) e d-quater) acquisti di beni e servizi del settore energetico;
- 19) le operazioni effettuate con applicazione dello "split payment" di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 (Enti Pubblici e società elencate nell'articolo);
- 20) l'elenco delle operazioni relative alla cessione di fabbricati strumentali di cui all'art. 17, comma 6 effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 21) l'elenco delle operazioni di acquisto di oro industriale ed argento di cui all'art. 17, comma 5, effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 22) acquisti da operatori soggetti a "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter;
- 23) operazioni relative all'estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993);
- 24) l'elenco degli acquisti da soggetti aderenti al regime dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 DI 98/2011 o aderenti al c.d. "regime forfetario" di cui all'art. 1, co. 54-89 L. 190/2014 (senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto);
- 25) l'indicazione delle operazioni effettuate dai soggetti che hanno applicato il nuovo regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art. 32-bis DL n. 83/2012, con l'indicazione delle fatture emesse e non incassate entro il 31/12/2013 e delle fatture di acquisto rilevate ma il cui pagamento non è ancora avvenuto entro la fine del 2013;
- 26) l'elenco totale delle cessioni (vendite di beni e/o prestazione di servizi e corrispettivi) distinguendole fra consumatori finali (PRIVATI) e titolari di partita Iva:

	IMPONIBILE	ALIQUOTA*	IVA
CESSIONI A PRIVATI	€ .....	.....%	€.....
CESSIONI A TITOLARI DI P.IVA DITTE, SOCIETA' o ENTI	€.....	.....%	€.....

- 27) **\*IMPORTANTE:** DISTINGUERE ANCHE LE SINGOLE ALIQUOTE IVA APPLICATE O L'ARTICOLO PER L'ESENZIONE (ad es. 4%, 10% o 22%, art. 10, ecc.);
- 28) Si chiede di poter specificare per le cessioni a consumatori finali, la distinzione tra imponibile ed IVA per singola Regione;
- 29) la compilazione del prospetto allegato relativo all'utilizzo del plafond (solo per i clienti interessati dalle operazioni per gli esportatori abituali) di seguito riportato per la compilazione del quadro VC:







**QUADRI VC-VD**  
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,  
CESSIONE DEL CREDITO IVA (art. 8 d.L. n. 351/2001)

Mod. N.

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO				ANNO IMPOSTA 2021		ANNO IMPOSTA 2020	
		1 AL RESIDUO O RES ACGIUNTI INTRAORDA.	2 ALL'IMPORAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONE	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONE	
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2021							
	Metodo calcolato per la determinazione del plafond per il 2021				3 <input type="checkbox"/> SOLARE	4 <input type="checkbox"/> MENSILE		

- 30) indicare i versamenti iva effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento compilando il prospetto sottostante:

Importo a debito dovuto	
Importo a debito versato	
Importo versato a seguito delle comunicazioni Agenzia delle Entrate	

Consegnare allo Studio copia delle cartelle di pagamento e/o comunicazioni di irregolarità iva con i modelli F24 pagati e gli eventuali piani di rateazione;

- 31) Si ricorda che le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto nella colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni;
- 32) Segnalare gli acquisti esenti ai sensi dell'art. 124, D.L. 34/2000 ovvero i beni anti Covid-19 come ventilatori, mascherine, disinfettanti, termometri, ....

**Per motivi organizzativi, si chiede di consegnare la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione IVA, di cui si propone di seguito una check-list, entro e non oltre LUNEDI' 31 GENNAIO 2022.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Arsego, 18 gennaio 2022

Studio Sarragiato  
